

# COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it  
www.comune.acquavivadisernia.is.it

**AVVISO per la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'albo dei giudici popolari**

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

iscrizione negli elenchi comunali

### IL SINDACO

Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalla legge 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

### RENDE NOTO

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, **possono iscriversi, dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 31 luglio 2019**, negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


1. cittadinanza italiana;
2. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
3. licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
4. licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Acquaviva d'Isernia, 10/06/2019

Il Sindaco

Francesca Petrocelli  


Per l'istanza di iscrizione potrà essere utilizzato l'allegato modello.

AL SIG. SINDACO COMUNE DI  
ACQUAVIVA D'ISERNIA

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a .....  
nato a ..... il .....  
tel. .... cell. .... e-  
mail .....  
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici,  
di professione ....., residente a Acquaviva d'Isernia in  
Via ....., N. ...., in possesso del titolo di studio  
di ..... conseguito nell'anno .....  
presso ....., con sede  
in .....

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

**chiede**

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento .....  
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio anagrafe)

Acquaviva d'Isernia, ..... **IL RICHIEDENTE**

<p>Legge 10 aprile 1951, n. 287.</p> <p><b>Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –</b> I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.</p> <p><b>Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello</b> I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.</p> <p><b>Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.</b> Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.</p>	<p style="text-align: center;">RISERVATO ALLA COMMISSIONE</p> <p>Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:</p> <p><input type="checkbox"/> della Corte di Assise <input type="checkbox"/> della Corte di Assise di Appello</p> <p>Seduta del .....</p> <p>Il Segretario ..... Il Presidente .....</p>
--	--